

I N F O R M A Z I O N I

notizie **commenti**

anno VII - numero 1

Pubblicazione trimestrale dell'EBER
Ente Bilaterale Emilia Romagna
Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna

Direttore responsabile: Agostino Benassi
Autorizz. del Trib. di Bologna n. 6273 del 2/04/94
Sped. abbon. post. art.2, c 20/c l.662/96 filiale Bologna
Progetto grafico: Tuna bites, Bologna
Stampa: Litosei, Bologna

In caso di mancato recapito restituire
all'ufficio CMP di Bologna
per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tassa



Verbale di accordo:
interventi a favore dei dipendenti

Fondo Sostegno al Reddito. Circolari:

- Interventi a favore dei dipendenti
- Accordi di sospensione
- Accordi di riduzione
- Accordi di sospensione per eventi di forza maggiore
- Contratti di solidarietà

E.B.E.R.
ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA



verbale di accordo

Premesso che:

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con circolare n. 195 del 31.08.1998, ha affermato che i periodi di sospensione dell'attività lavorativa, non retribuiti, possono essere indennizzati anche con l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che lo stato di disoccupazione degli interessati sia accertabile.

La circolare stessa precisa che, così come previsto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti normali, i periodi di sospensione dell'attività possono essere indennizzati con l'indennità con requisiti ridotti in presenza di una specifica comunicazione da parte dell'azienda, da inviare contestualmente alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispettivo e alla Sede INPS territorialmente competente, dei periodi di inattività e della iscrizione dei lavoratori sospesi nelle liste di collocamento.

L'indirizzo adottato dall'INPS impone una particolare attenzione alle modalità di sospensione o rotazione dei lavoratori;

le parti convengono quanto segue:

1. Gli accordi sottoscritti a livello aziendale per garantire l'accesso alla disoccupazione ordinaria o la piena copertura previdenziale, devono rispondere ai criteri di:
 - sospensione a zero ore;
 - continuità per un periodo stabilito;
 - coincidenza con le dichiarazioni rilasciate agli Uffici Circostrizionali del Lavoro;
 - identificazione definita della data di ripresa dell'attività;
 - corrispondenza con le scritture riportate sul mensile presenze.
2. Al fine di identificare criteri di effettiva sospensione dell'attività, per l'intervento del Fondo Sostegno al Reddito, i periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non possono essere inferiori a 40 ore per singolo lavoratore. In tali casi vanno ricercate soluzioni alternative utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti. Per accedere alla sospensione è pertanto necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie e permessi e di flessibilità contrattualmente prevista. Per i lavoratori part-time il limite minimo viene riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.
3. Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato una repentina, definitiva e completa ripresa dell'attività aziendale, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali, i lavoratori interessati al provvedimento di riduzione sono tenuti a ripresentar-

si al posto di lavoro mediante comunicazione preventiva di almeno 24 ore.

4. Qualora si presentasse la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro tali da comportare in aumento una variazione dell'orario ridotto concordato, l'impresa attuerà tale variazione interessando i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine tale maggior lavoro. Il rientro non potrà essere effettuato per un periodo inferiore a 40 ore.

5. Al fine di garantire la flessibilità necessaria alla gestione dei processi produttivi, si conviene che le imprese interessate all'interruzione del periodo di sospensione possono garantire il periodo minimo pari a 40 ore anche attraverso l'utilizzo degli strumenti stabiliti contrattualmente.

6. La variazione verrà realizzata tramite comunicazione preventiva alle parti firmatarie. La comunicazione deve essere inviata contestualmente agli Uffici Circostrizionali del Lavoro al fine di interrompere la richiesta di disoccupazione ordinaria.

7. Nel caso in cui i lavoratori interessati al rientro riprendessero, all'interno della data prevista dall'accordo, la sospensione dell'attività, questa dovrà essere nuovamente comunicata agli Uffici Circostrizionali per il godimento del trattamento di disoccupazione ordinaria.

8. Nel caso in cui la situazione aziendale presenti variazioni diverse da quanto previsto ai commi precedenti, le parti si incontreranno per valutare la situazione determinatasi e sottoscrivere un eventuale nuovo accordo.

9. Il Fondo Sostegno al Reddito non interviene per i casi di riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale che non rispondono al criterio della continuità, salvo gli accordi di rotazione che garantiscono una presenza minima in azienda pari a 40 ore.

10. A fronte di situazioni particolari che impongono riduzioni di tipo orizzontale o presenze inferiori alle 40 ore previste in caso di rientro le parti, a livello territoriale, possono stipulare accordi specifici a fronte dei quali l'EBER corrisponderà le prestazioni previste.

11. Il presente accordo entra in vigore a partire dal 1 Aprile 2000.

Bologna, 18 febbraio 2000

CONFARTIGIANATO	CGIL
CNA	CISL
CASA	UIL
CLAAI	



Interventi a favore dei dipendenti

15 marzo 2000

Con la presente si comunica che, in data 18 Febbraio 2000, è stato sottoscritto, fra CNA, CONFARTIGIANATO, CASA CLAAI e CGIL, CISL, UIL, un Verbale di accordo che stabilisce nuovi riferimenti per la stipula degli accordi di sospensione dell'attività dovute a crisi di tipo congiunturale.

Le nuove indicazioni tengono conto dei contenuti della circolare INPS n. 195 del 31/08/1998 la quale stabilisce che i periodi di sospensione dell'attività lavorativa, non retribuiti, possono essere indennizzati anche con l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che lo stato di disoccupazione degli interessati sia accertabile.

In considerazione del fatto che non vengono modificati i regolamenti di intervento dell'EBER – Fondo Sostegno al Reddito, i dispositivi del verbale e delle allegate modalità operative entrano in vigore a partire dal 1 Aprile 2000.

Le imprese costrette a interrompere l'attività lavorativa potranno pertanto, attenendosi alle disposizioni impartite con specifiche comunicazioni, utilizzare quattro diversi strumenti a sostegno del reddito dei lavoratori interessati.

Le tipologie di intervento previste rispondono, in maniera diversificata, sia alle esigenze di carattere aziendale sia alle disposizioni legislative e amministrative oggi in vigore.

Dal prossimo 1° Aprile gli accordi stipulati a livello aziendale dovranno rientrare in una delle seguenti casistiche:

1. Sospensioni dell'attività
2. Riduzioni dell'attività
3. Contratti di solidarietà
4. Eventi di forza maggiore

CARATTERISTICHE E REQUISITI

SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ

L'istituto della sospensione viene riconfermato con l'introduzione di alcuni parametri tesi a definire con maggiore certezza i periodi di interruzione dell'attività:

- sospensione a zero ore;
- continuità per un periodo stabilito;
- coincidenza con le dichiarazioni rilasciate agli uffici competenti;
- identificazione definita della data di ripresa dell'attività;
- corrispondenza con le scritture riportate sul mensile presenze.

Al fine di identificare criteri di effettiva sospensione dell'attività, per l'intervento del Fondo Sostegno al Reddito, i periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non possono essere inferiori a 40 ore per singolo lavoratore. In tali casi vanno ricercate soluzioni alternative utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti. Non potranno pertanto essere riconosciute provvidenze a fronte di sospensioni che prevedono periodi iniziali inferiori a 40 ore continuative.

Per accedere alla sospensione è inoltre necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie e permessi e di flessibilità contrattualmente prevista.

Per i lavoratori part-time il limite minimo viene riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato. A fronte della stipula degli accordi di sospensione le imprese si impegnano ad inoltrare le comunicazioni per la richiesta dell'indennità di disoccupazione da parte dei singoli lavoratori ai seguenti uffici:

- Centro per l'Impiego
- Direzione provinciale del Lavoro – Settore Ispezione del Lavoro
- INPS territorialmente competente.

La novità di maggiore rilievo è però rappresentata dall'introduzione di norme maggiormente vincolanti in caso di riprese dell'attività dovute alla necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro.

In tali casi i rientri non potranno essere effettuati per periodi inferiori a 40 ore. Per garantire il raggiungimento delle 40 ore minime le parti potranno fare ricorso a istituti quali ferie (con esclusione dei periodi programmati e di chiusura collettiva), permessi retribuiti, flessibilità (positiva o negativa), e quant'altro previsto dai contratti collettivi.

Le variazioni a quanto previsto dagli accordi sottoscritti verranno realizzate attraverso comunicazione preventiva alle parti firmatarie. La comunicazione deve essere contestualmente inviata agli uffici competenti al fine di interrompere la richiesta di disoccupazione ordinaria.

Nel caso in cui i lavoratori interessati al rientro riprendessero, all'interno del periodo previsto dall'accordo, la sospensione dell'attività, questa dovrà essere nuovamente comunicata agli uffici preposti per l'accesso al trattamento di disoccupazione.

Nella stipula dei singoli accordi aziendali potranno verificarsi situazioni non omogenee fra i lavoratori con l'eventualità di rientri di durata diversa e il mancato raggiungimento delle 40 ore minime previste.

A fronte di tali casistiche le parti, a livello territoriale, potranno prevedere deroghe specifiche a fronte delle quali l'EBER corrisponderà le prestazioni di propria competenza.

Tali deroghe devono essere sottoscritte contestual-



mente agli accordi e indicare con chiarezza sia i nominativi dei lavoratori interessati sia le modalità di rientro previste.

È necessario tenere conto che, a fronte di riprese inferiori a 40 ore, non è possibile garantire, in ogni caso, il trattamento di disoccupazione.

I lavoratori interessati, con la sottoscrizione dell'accordo, accettano le condizioni stabilite all'interno della deroga.

Per quanto riguarda le eventuali rotazioni verticali fra i lavoratori queste non potranno prevedere presenze e assenze inferiori alle 40 ore con l'invio delle conseguenti comunicazioni per l'accesso al trattamento di disoccupazione.

RIDUZIONI DELL'ATTIVITÀ

L'introduzione di norme maggiormente vincolanti per la stipula degli accordi di sospensione ha reso necessaria la previsione di una nuova ipotesi di interruzione dell'orario di lavoro che, non rispondendo ai criteri individuati per le sospensioni, viene definita "Riduzione dell'attività lavorativa per crisi congiunturale".

Sono da considerare riduzioni le interruzioni dell'attività dovute a situazioni particolari che impongono riduzioni dell'orario di lavoro di tipo orizzontale o rotazioni fra i lavoratori di carattere giornaliero senza il raggiungimento di periodi di assenza pari o superiori a 40 ore continuative.

A fronte di riduzioni orizzontali, vanno definiti, in sede di accordo, i criteri di copertura del minimale contributivo. Per periodi di interruzione dell'attività inferiori a 40 ore non è infatti possibile garantire, in ogni caso, il trattamento di disoccupazione.

Nel caso in cui, all'interno della stessa impresa, fossero presenti lavoratori per i quali si prevede una sospensione e lavoratori che effettuano una riduzione dell'orario di lavoro, sarà necessario sottoscrivere due diversi specifici accordi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Le modifiche introdotte con la stipula dell'Accordo 18/02/2000 possono rispondere in maniera insufficiente alle esigenze di programmazione più diverse che emergono nella gestione del processo produttivo da parte di imprese e lavoratori.

A fronte di interruzioni di durata e programmazione degli orari sufficientemente certe, va incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà.

Questi ultimi infatti, pur non rispondendo alle attese di tempestività degli interventi, garantiscono la piena copertura previdenziale e un intervento consistente a favore delle imprese.


EVENTI DI FORZA MAGGIORE

Per quanto riguarda le interruzioni dell'attività dovute a eventi di forza maggiore, vengono sostanzialmente riconfermate le indicazioni già oggi in essere.

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione della attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- incendio;
- interventi di bonifica ambientale.

Il nuovo sistema operativo entra in vigore a partire dal 1 Aprile 2000. Gli accordi sottoscritti successivamente a tale data dovranno quindi rispondere ai criteri concordati con la stipula dell'Accordo 18/02/2000 sulla base della nuova modulistica.





Accordi di sospensione dell'attività lavorativa per crisi congiunturale

16 marzo 2000

Con la presente si comunicano le istruzioni operative in merito alle procedure da seguire per la stipula degli accordi di sospensione dell'attività lavorativa per crisi congiunturale.

In considerazione del fatto che non viene modificato il regolamento di intervento dell'EBER – Fondo Sostegno al Reddito, le indicazioni di seguito trasmesse tengono conto delle disposizioni legislative e amministrative oggi in vigore e hanno decorrenza dal 1 Aprile 2000.

Gli accordi sottoscritti successivamente a tale data dovranno quindi rispondere ai criteri concordati con il Verbale di accordo del 18/02/2000 sulla base della nuova modulistica.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **40% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.**

La percentuale è riferita alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

Le imprese comunicano preventivamente alle OO.SS. (delegato di bacino) e alle OO.AA. cui aderiscono o conferiscono mandato l'intenzione di avviare una procedura di sospensione dell'attività lavorativa.

Le imprese e i dipendenti, assistiti dalle Organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano, in sede di bacino, un accordo aziendale che stabilisce le modalità di sospensione dell'attività lavorativa (Mod. FSR 22/00).

L'INPS, con circolare n. 195 del 31.08.1998, ha affermato che i periodi di sospensione dell'attività lavorativa, non retribuiti, possono essere indennizzati anche con l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che lo stato di disoccupazione degli interessati sia accertabile.

Le imprese, nei tempi previsti dalla normativa, devono pertanto trasmettere la dichiarazione di sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti interessati ai seguenti uffici:

- Centro per l'Impiego
- Direzione provinciale del Lavoro – Settore Ispezione del Lavoro
- INPS territorialmente competente.

Gli accordi sottoscritti a livello aziendale, a seguito della necessità di definire con maggiore certezza i periodi di interruzione dell'attività, devono rispondere ai criteri di:

- sospensione a zero ore;
- continuità per un periodo stabilito;

- coincidenza con le dichiarazioni rilasciate agli uffici competenti;
- identificazione definita della data di ripresa dell'attività;
- corrispondenza con le scritture riportate sul mensile presenze.

Di seguito si forniscono ulteriori precisazioni per un regolare utilizzo dell'istituto della sospensione per crisi congiunturale e per permettere una corretta compilazione delle domande.

- Al fine di identificare criteri di effettiva sospensione dell'attività, per l'intervento del Fondo Sostegno al Reddito, i periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non possono essere inferiori a 40 ore per singolo lavoratore. In tali casi vanno ricercate soluzioni alternative utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti. Non possono essere riconosciute provvidenze a fronte di sospensioni che prevedono periodi iniziali inferiori a 40 ore continuative. Per accedere alla sospensione è inoltre necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie e permessi e di flessibilità contrattualmente prevista. Per i lavoratori part-time il limite minimo viene riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.
- Qualora si presentasse la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro tali da comportare in aumento una variazione dell'orario ridotto concordato, l'impresa attuerà tale variazione interessando i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine tale maggior lavoro. Il rientro non potrà essere effettuato per un periodo inferiore a 40 ore.
- Al fine di garantire la flessibilità necessaria alla gestione dei processi produttivi, si conviene che le imprese interessate all'interruzione del periodo di sospensione, sulla base di quanto previsto nell'accordo sottoscritto, possono garantire il periodo minimo pari a 40 ore anche attraverso l'utilizzo degli strumenti stabiliti contrattualmente, quali ferie (con esclusione dei periodi programmati e di chiusura collettiva), permessi retribuiti, flessibilità (positiva o negativa), e quant'altro previsto dai contratti collettivi.
- La variazione verrà realizzata tramite comunicazione preventiva alle parti firmatarie. La comunicazione deve essere contestualmente inviata agli uffici competenti al fine di interrompere la richiesta di disoccupazione ordinaria.



- Nel caso in cui i lavoratori interessati al rientro riprendessero, all'interno del periodo previsto dall'accordo, la sospensione dell'attività, questa dovrà essere nuovamente comunicata agli uffici competenti per il godimento del trattamento di disoccupazione ordinaria.
- L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito non interviene per i casi di riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale che non rispondono al criterio della continuità, escluso il caso di accordi di rotazione che garantiscano una presenza minima in azienda pari a 40 ore.
- A fronte del verificarsi di situazioni non omogenee fra i lavoratori che comportino l'eventualità di rientri di durata diversa e il mancato raggiungimento delle 40 ore minime previste, le parti, a livello territoriale, possono prevedere deroghe specifiche a fronte dei quali l'EBER corrisponderà le prestazioni previste. Tali deroghe devono essere sottoscritte contestualmente agli accordi e indicare con chiarezza sia i nominativi dei lavoratori interessati sia le modalità di rientro previste.
È necessario tenere conto che, a fronte di riprese inferiori a 40 ore, non è possibile garantire, in ogni caso, il trattamento di disoccupazione.
I lavoratori interessati, con la sottoscrizione dell'accordo accettano le condizioni stabilite all'interno della deroga.

Gli accordi aziendali di sospensione dell'attività vanno inviati in originale, entro 10 giorni dalla data di stipula, al bacino competente per ottenere il visto di conformità.

Il bacino competente trasmette l'accordo, così come pervenuto, al Fondo regionale, entro il giorno successivo al ricevimento.

L'accordo viene quindi sottoposto ad esame preventivo da parte di un'apposita commissione delegata dal Comitato di Gestione di Bacino che ha il compito di verificare che i contenuti siano completi e veritieri e di esprimere parere di conformità.

Entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'interruzione dell'attività, i bacini fanno pervenire al Fondo regionale gli accordi visti.

Il Fondo regionale esamina esclusivamente gli accordi che:

- siano stati visti dalla Commissione territoriale;
- siano pervenuti nei termini stabiliti;
- siano rispondenti, in tutte le loro parti, a quanto indicato nella copia inviata dal bacino precedentemente le valutazioni della commissione territoriale;
- siano rispondenti alle scritture riportate sul mensile presenze.

Le imprese inviano al Fondo regionale i modelli per la richiesta delle provvidenze (Mod.FSR 20/00), accompagnati dai fogli presenze relativi, entro il termine improrogabile di 25 giorni dalla fine del periodo di

paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto termine la riduzione dell'orario di lavoro.

In caso di presentazione oltre il termine ultimo le provvidenze saranno erogate entro i 60 giorni successivi all'anno nel quale ha avuto corso la sospensione. Nel caso in cui le sospensioni interessino più mesi possono essere inviati conteggi relativi ai singoli periodi di paga.

Possono essere inoltre presentati anticipatamente conteggi a fronte di licenziamenti avvenuti nel corso del periodo di sospensione, al fine di permettere una puntuale immissione degli importi dovuti in busta paga.

Per la determinazione dei contributi si raccomanda di utilizzare i modelli predisposti da EBER e pubblicati annualmente nell'opuscolo "Procedure per l'accesso alle provvidenze - Anno 2000" o, in caso di necessità, di riprodurli fedelmente in ogni loro parte.

Non essendo prevista l'apposizione del visto da parte della commissione di bacino sui modelli per la richiesta delle prestazioni, i conteggi vengono inviati direttamente all'EBER regionale.

Per accedere alle provvidenze previste le imprese sono tenute quindi a compilare e inoltrare a: EBER - Ente Bilaterale Emilia Romagna - Fondo Sostegno al Reddito - Viale Silvani, 6 - Bologna:

- Scheda informativa per la determinazione del contributo (Mod.FSR 20/00)
- Copia fogli presenze
- Copia della ricevuta di versamento a EBER - Fondo Sostegno al Reddito.

L'EBER, in presenza di accordo di sospensione già vistato dal bacino di provenienza, corrisponde le prestazioni di propria competenza con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dei conteggi.

L'EBER corrisponde le quote di propria competenza, tramite assegno di disposizione, direttamente alle imprese interessate.

L'EBER comunica alle proprie sedi di Bacino l'approvazione delle pratiche e i dati corrispondenti, relativi a ragione sociale, numero dipendenti interessati, periodo e numero ore di sospensione.

Si sottolinea inoltre che, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso, che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore dei dipendenti decorsi 60 giorni dalla data di pagamento.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica relativa alle nuove procedure è a disposizione presso l'Ente Bilaterale Regionale e le sedi degli EBER di bacino.





Accordi di riduzione dell'attività lavorativa per crisi congiunturale

17 marzo 2000

L'introduzione di norme maggiormente vincolanti per la stipula degli accordi di sospensione ha reso necessaria la previsione di una nuova ipotesi di interruzione dell'orario di lavoro che, non rispondendo ai criteri individuati per le sospensioni, viene definita "Riduzione dell'attività lavorativa per crisi congiunturale".

Sono da considerare riduzioni le interruzioni dell'attività dovute a situazioni particolari che impongono riduzioni dell'orario di lavoro di tipo orizzontale o rotazioni fra i lavoratori di carattere giornaliero senza il raggiungimento di periodi di assenza pari o superiori a 40 ore continuative.

Con la presente si comunicano le istruzioni operative in merito alle procedure da seguire per la stipula degli accordi di riduzione dell'attività lavorativa.

In considerazione del fatto che non viene modificato il regolamento di intervento dell'EBER - Fondo Sostegno al Reddito, le indicazioni di seguito trasmesse tengono conto delle disposizioni legislative e amministrative oggi in vigore e hanno decorrenza dal 1 Aprile 2000.

Gli accordi sottoscritti successivamente a tale data dovranno quindi rispondere ai criteri concordati con il Verbale di accordo del 18/02/2000 sulla base della nuova modulistica.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

• **40% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.**

La percentuale è riferita alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

Le imprese comunicano preventivamente alle OO.SS. (delegato di bacino) e alle OO.AA. cui aderiscono o conferiscono mandato l'intenzione di avviare una procedura di riduzione dell'attività lavorativa.

Le imprese e i dipendenti, assistiti dalle Organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano, in sede di bacino, un accordo aziendale che stabilisce le modalità di riduzione dell'attività lavorativa (Mod. FSR 23/00).

Non sono riconosciute provvidenze nei casi di riduzioni inferiori a 40 ore per singolo lavoratore. In tali casi vanno ricercate soluzioni alternative utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti. In caso di superamento del tetto sopracitato le

prestazioni vengono riconosciute senza alcuna franchigia.

Per accedere alla riduzione è necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie e permessi e di flessibilità contrattualmente prevista.

Per i lavoratori part-time il limite minimo viene riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.

A fronte di riduzioni orizzontali, vanno definiti, in sede di accordo, i criteri di copertura del minimale contributivo. Per periodi inferiori a 40 ore non è infatti possibile garantire, in ogni caso, il trattamento di disoccupazione.

Gli accordi aziendali di riduzione dell'attività vanno inviati in originale, entro 10 giorni dalla data di stipula, al bacino competente per ottenere il visto di conformità.

Il bacino competente trasmette l'accordo, così come pervenuto, al Fondo regionale, entro il giorno successivo il ricevimento.


L'accordo viene quindi sottoposto ad esame preventivo da parte di un'apposita commissione delegata dal Comitato di Gestione di Bacino che ha il compito di verificare che i contenuti siano completi e veritieri e di esprimere parere di conformità.

Entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'interruzione dell'attività, i bacini fanno pervenire al Fondo regionale gli accordi visti.

Il Fondo regionale esamina esclusivamente gli accordi che:

- siano stati visti dalla Commissione territoriale;
- siano pervenuti nei termini stabiliti;
- siano rispondenti, in tutte le loro parti, a quanto indicato nella copia inviata dal bacino precedentemente le valutazioni della commissione territoriale;
- siano rispondenti alle scritture riportate sul mensile presenze.

Le imprese inviano al Fondo regionale i modelli per la richiesta delle provvidenze (Mod.FSR 20/00), accompagnati dai fogli presenze relativi, entro il termine improrogabile di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto termine la riduzione dell'orario di lavoro.



In caso di presentazione oltre il termine ultimo le provvidenze saranno erogate entro i 60 giorni successivi all'anno nel quale ha avuto corso la riduzione dell'attività lavorativa.

A fronte di riduzioni che interessino più mesi possono essere inviati conteggi relativi ai singoli periodi di paga.

Possono essere inoltre presentati anticipatamente conteggi a fronte di licenziamenti avvenuti nel corso del periodo di riduzione, al fine di permettere una puntuale immissione degli importi dovuti in busta paga.

Per la determinazione dei contributi si raccomanda di utilizzare i modelli predisposti da EBER e pubblicati annualmente nell'opuscolo "Procedure per l'accesso alle provvidenze – Anno 2000" o, in caso di necessità, di riprodurli fedelmente in ogni loro parte.

Non essendo prevista l'apposizione del visto da parte della commissione di bacino sui modelli per la richiesta delle prestazioni, i conteggi vengono inviati direttamente all'EBER regionale.

Per accedere alle provvidenze previste le imprese sono tenute quindi a compilare e inoltrare a:

EBER - Ente Bilaterale Emilia Romagna - Fondo Sostegno al Reddito - Viale Silvani, 6 - Bologna:

- Scheda informativa per la determinazione del contributo (Mod.FSR 20/00)
- Copia fogli presenze
- Copia della ricevuta di versamento a EBER - Fondo Sostegno al Reddito.

L'EBER, in presenza di accordo di riduzione già vistato dal bacino di provenienza, corrisponde le prestazioni di propria competenza con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dei conteggi.

L'EBER corrisponde le quote di propria competenza, tramite assegno di disposizione, direttamente alle imprese interessate.

L'EBER comunica alle proprie sedi di Bacino l'approvazione delle pratiche e i dati corrispondenti, relativi a ragione sociale, numero dipendenti interessati, periodo e numero ore di riduzione.

Si sottolinea inoltre che, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso, che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore dei dipendenti decorsi 60 giorni dalla data di pagamento.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica relativa alle nuove procedure è a disposizione presso l'Ente Bilaterale Regionale e le sedi degli EBER di bacino.



Accordi di sospensione dell'attività lavorativa per eventi di forza maggiore

18 marzo 2000

Con la presente si comunicano le istruzioni operative in merito alle procedure da seguire per la stipula degli accordi di sospensione dell'attività lavorativa per eventi di forza maggiore.

Il regolamento di intervento dell'EBER – Fondo Sostegno al Reddito non viene modificato. Vengono pertanto sostanzialmente riconfermate le indicazioni già oggi in essere.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **80% per un massimo di 40 ore per singolo lavoratore.**
- **40% per le ulteriori ore fino a 640.**

La percentuale è riferita alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione della attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- incendio;
- interventi di bonifica ambientale.

Le imprese comunicano preventivamente alle OO.SS. (delegato di bacino) e alle OO.AA. cui aderiscono o conferiscono mandato l'intenzione di avviare una procedura di sospensione dell'attività lavorativa per eventi di forza maggiore.

Le imprese e i dipendenti, assistiti dalle Organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano, in sede di bacino, un accordo aziendale che stabilisce le modalità di sospensione dell'attività lavorativa (Mod. FSR 32/00).

Relativamente alle procedure sui tempi e le modalità di inoltro dell'accordo aziendale e dei modelli per la richiesta delle provvidenze, le imprese e i bacini territoriali sono tenuti a seguire le indicazioni riportate nelle circolari riguardanti la stipula degli accordi di sospensione e di riduzione per crisi congiunturale.

Le imprese, nei casi e nei tempi previsti dalla normativa, trasmettono la dichiarazione di sospensione

dell'attività lavorativa dei dipendenti interessati ai seguenti uffici:

- Centro per l'Impiego
- Direzione provinciale del Lavoro – Settore Ispezione del Lavoro
- INPS territorialmente competente.

Dalla procedura sono escluse le sospensioni dovute ad interruzione di fonti energetiche per le quali è sufficiente allegare alla scheda di richiesta del contributo una dichiarazione appositamente rilasciata dall'Ente erogatore.

Per la determinazione dei contributi relativi agli accordi di sospensione per eventi di forza maggiore si utilizza il modello specifico, Mod. FSR 30/00.

L'EBER provvede all'esame degli accordi e alla corresponsione delle prestazioni di propria competenza secondo i criteri previsti nelle circolari riguardanti la stipula degli accordi di sospensione e di riduzione per crisi congiunturale.

Si sottolinea che, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso, che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore dei dipendenti decorsi 60 giorni dalla data di pagamento.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica è a disposizione presso l'Ente Bilaterale Regionale e le sedi degli EBER di bacino.



Contratti di solidarietà

20 marzo 2000

Le modifiche introdotte con la stipula dell'Accordo 18/02/2000 possono rispondere in maniera insufficiente alle esigenze di programmazione più diverse che emergono nella gestione del processo produttivo da parte di imprese e lavoratori. A fronte di interruzioni di durata e programmazione degli orari sufficientemente certe, va incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà. Questi ultimi infatti, pur non rispondendo alle attese di tempestività degli interventi, garantiscono la piena copertura previdenziale e un intervento consistente a favore delle imprese. Con la presente si comunicano le istruzioni operative in merito alle procedure da seguire per la stipula dei contratti di solidarietà. Il regolamento di intervento dell'EBER – Fondo Sostegno al Reddito non viene modificato. Vengono pertanto riconfermate le indicazioni già oggi in essere.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **50 % per un massimo di 640 ore a lavoratore;**
- **30 % per ulteriori ore fino a 12 mesi.**

Le percentuali sono riferite alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà (ammontare delle retribuzioni lorde dei 12 mesi precedenti, escluso straordinario, denunciate all'INPS).

Le imprese comunicano preventivamente alle OO.SS. (delegato di bacino) e alle OO.AA. cui aderiscono o conferiscono mandato l'intenzione di avviare una procedura di esubero di personale o di riduzione dell'orario di lavoro con conseguente attivazione di contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 5 L. 236/93.

Le imprese e i dipendenti, assistiti dalle organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano, in sede di bacino, un accordo aziendale che stabilisca le modalità di riduzione del personale dipendente (Mod.FSR 01/00 se l'impresa occupa fino a 15 dipendenti nel semestre precedente - Mod.FSR 02/00 se ne occupa più di 15). Nel caso in cui l'impresa interessata alla stipula del contratto di solidarietà abbia una media di dipendenti superiore a 15 nell'ultimo semestre (primo comma art. 1 L. 223/91) è auspicabile la sottoscrizione dell'accordo, nel corso delle procedure di cui all'art. 24 L. 223/91, in sede di Direzione Provinciale del Lavoro.

Di seguito si forniscono ulteriori precisazioni per un regolare utilizzo dell'istituto della solidarietà e per permettere una corretta compilazione delle domande.

- Gli accordi vanno prioritariamente sottoscritti in caso di riduzione giornaliera dell'orario di lavoro

che non consentono la richiesta della disoccupazione ordinaria.

- I contratti di solidarietà devono prevedere una durata della riduzione dell'orario di lavoro sufficiente a determinare la mancata riduzione di personale dipendente (orientativamente superiore a 60 giorni).
- I contratti di solidarietà vanno stipulati a fronte di effettiva possibilità di ripresa dell'attività lavorativa e di programmazione certa del tipo di riduzione effettuata dall'impresa.
- Qualora, nel periodo di solidarietà stabilito in sede di accordo, si presentasse la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro tali da comportare in aumento una variazione dell'orario ridotto concordato, l'impresa attuerà tale variazione interessando i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine tale maggior lavoro. Nel caso in cui le variazioni non superino le 80 ore per singolo lavoratore o, se superiori, il 20% della solidarietà richiesta, le stesse potranno essere realizzate tramite comunicazione preventiva alle parti firmatarie. Nel caso in cui la situazione aziendale presenti variazioni delle condizioni inizialmente ipotizzate diverse da quanto sopra indicato le parti si incontreranno per sottoscrivere un nuovo accordo integrativo.
- La stipula del contratto di solidarietà non è compatibile con la richiesta di disoccupazione ordinaria in quanto i due interventi non sono cumulabili e il Ministero non riconosce il contributo di solidarietà.
- Il calcolo delle ore di riduzione deve coincidere con l'aliquota di riduzione riportata sull'accordo, in caso contrario il Ministero ritiene valida quest'ultima e riproporciona a questa le ore di riduzione.
- Le imprese con oltre 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi, che intendano avviare riduzioni dell'orario di lavoro su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale, sono sottoposte al vincolo delle procedure di cui all'art. 24 L. 223/91.
- La Direzione Provinciale del Lavoro – Settore Ispezione del Lavoro può provvedere, prima delle erogazioni e su richiesta del Ministero, a effettuare controlli tesi a verificare l'effettivo rispetto delle intese sottoscritte.

Gli accordi aziendali di riduzione dell'attività vanno inviati in originale, entro 10 giorni dalla data di stipula, al bacino competente per ottenere il visto di conformità.

L'accordo viene quindi sottoposto ad esame preventivo da parte di un'apposita commissione delegata dal Comitato di Gestione di Bacino che ha il compito di verificare che i contenuti siano completi e veritieri e di esprimere parere di conformità.



I bacini devono ritornare gli accordi visti alle singole imprese in tempo utile per la presentazione delle domande agli uffici competenti.

MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO MINISTERIALE

Le imprese sono tenute ad inoltrare al Ministero del Lavoro le domande di accesso ai contributi di solidarietà entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la riduzione dell'orario di lavoro.

Tale termine va inteso come improrogabile in quanto le domande vanno inoltrate nel più breve tempo possibile dall'inizio del provvedimento di riduzione dell'attività lavorativa.

Le imprese compilano e inoltrano la domanda di concessione del trattamento di solidarietà (Mod. FSR 03/00 o 04/00).

La richiesta va compilata ed inviata:

- Al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Div.X per il tramite della Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro (n° 2 copie di cui una in bollo da L. 20.000)
- Alla Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro
- All'EBER - Ente Bilaterale Emilia Romagna - Fondo Sostegno al Reddito Viale Silvani 6, 40122 Bologna.

In caso di presenza di unità produttive collocate in diverse province le domande vanno inviate alla Direzione Regionale del Lavoro. Se le unità produttive sono presenti in diverse regioni è referente il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le richieste devono contenere i seguenti allegati:

- Accordo sindacale visto dal Comitato di gestione del bacino competente (Mod.FSR 01/00 o 02/00).
- Scheda informativa aziendale - Dettaglio dell'orario ordinario - Dettaglio dell'orario ridotto concordato (Mod.FSR 07/00-08/00-09/00).
- Scheda informativa per la determinazione del contributo ministeriale - elenco nominativo lavoratori interessati (Mod.FSR 05/00).

Le domande inviate al Ministero del Lavoro devono essere inoltrate in originale, complete in ogni loro parte, compresi i conteggi delle provvidenze.

Nel caso di riduzioni dell'orario di lavoro superiori a 3 mesi, le imprese devono inoltrare alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla fine di ogni trimestre, un modello aggiornato per la richiesta delle provvidenze spettanti nel singolo periodo.

Al termine del periodo di riduzione, deve essere inviato, sia al Ministero (per il tramite della Direzione Provinciale del Lavoro) che all'EBER, un ulteriore Mod. FSR 05/00 a consuntivo, anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni. La data riportata in calce al modello deve essere successiva al termi-

ne del periodo di riduzione. In alternativa può essere inviata, da parte dell'impresa, una dichiarazione di conferma del contributo richiesto con il modulo già inviato.

MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO E.B.E.R.

Le imprese sono tenute ad inviare all'EBER copia degli accordi visti inviati al Ministero del Lavoro, completi degli allegati previsti, entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'interruzione dell'attività.

Le imprese inviano all'EBER i modelli per la richiesta delle provvidenze (Mod. FSR 06/00), accompagnati dai fogli presenze relativi, entro il termine improrogabile di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto termine la riduzione dell'orario di lavoro. A fronte di riduzioni che interessino più mesi possono essere inviati conteggi relativi ai singoli periodi di paga. Possono essere inoltre presentati anticipatamente conteggi a fronte di licenziamenti avvenuti nel corso del periodo di solidarietà, al fine di permettere una puntuale immissione degli importi dovuti in busta paga. I conteggi devono essere inviati direttamente all'EBER regionale.

All'EBER, oltre alla copia della documentazione inviata al Ministero del Lavoro, vanno inviati:

- Scheda informativa per la determinazione del contributo EBER (Mod. FSR 06/00).
- Copia dei mensili presenza.
- Copia della ricevuta di versamento a EBER - Fondo Sostegno al Reddito.

L'EBER, in presenza di accordo di solidarietà già visto dal bacino di provenienza, corrisponde le prestazioni di propria competenza con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dei conteggi. L'EBER corrisponde le quote di propria competenza, tramite assegno di disposizione, direttamente alle imprese interessate. L'EBER comunica alle proprie sedi di Bacino l'approvazione delle pratiche e i dati corrispondenti, relativi a ragione sociale, numero dipendenti interessati, periodo e numero ore di sospensione.

Si sottolinea inoltre che, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso, che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore dei dipendenti decorsi 60 giorni dalla data di pagamento.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica è a disposizione presso l'Ente Bilaterale Regionale e le sedi degli EBER di bacino.



E.B.E.R. REGIONALE

Viale A Silvani 6, 40122 Bologna - tel. 051 552422 fax 051 551779
e-mail: eber@eber.org - <http://www.eber.org>

E.B.E.R. BOLOGNA

Viale A Silvani 6, 40122 Bologna
tel. 051 552422 fax 051 551779

E.B.E.R. FERRARA

Via Pola 11, 44100 Ferrara
tel. 0532 769416 - fax 0532 769829

E.B.E.R. MODENA

Piazza Manzoni 4/3, 41100 Modena
tel. 059 395330 - fax 059 3980280

E.B.E.R. RAVENNA

Via Corrado Ricci 29, 48100 Ravenna
tel. 0544 36116 fax 0544 218410

E.B.E.R. REGGIO EMILIA

Via Caravaggio 1, 42100 Reggio Emilia
tel. 0522 330274 - fax 0522 552509

E.B.E.R. FORLÍ

Via Monte Santo 11, 47100 Forlì
tel. 0543 29580 - fax 0543 458812

E.B.E.R. PARMA

Via Mazzini 6, 43100 Parma
tel. 0521 228179 - fax 0521 223413

E.B.E.R. CESENA

Via Marinelli, Galleria Cavour 24, 47023 Cesena
tel. 0547 612827 - fax 0547 366462

E.B.E.R. PIACENZA

Via IV Novembre 132, 29100 Piacenza
tel. 0523 713028 - fax 0523 713598

E.B.E.R. RIMINI

Via Montefeltro 77/A, 47900 Rimini
tel. 0541 787329 - fax 0541 369378

Per qualunque informazione o notizia inerente l'attività dell'E.B.E.R. potete rivolgervi presso le nostre sedi

